

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 1106}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 dicembre 1979 (Stampato n 485)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 dicembre 1979*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il decreto-legge 16 novembre 1979, n 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, è convertito in legge con la seguente modificazione

All'articolo 1, al primo comma, le parole « 31 maggio 1980 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 1980 »

Decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 17 novembre 1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione,

Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con legge 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa,

Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi,

Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche,

Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro della sanità,

DECRETA

ART 1

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189, e 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1980.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO